



Il lavoratore può liberamente **recedere unilateralmente** dal rapporto di lavoro rassegnando le dimissioni, con il solo obbligo di dare il **preavviso** e senza che sia necessaria l'accettazione da parte del datore di lavoro.

Al fine di scongiurare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, le dimissioni devono essere presentate **telematicamente** a pena di inefficacia, utilizzando l'apposita procedura messa a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro.

La procedura telematica si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione delle dimissioni nel **periodo di prova**, durante cui il lavoratore può recedere senza obbligo di preavviso, e delle dimissioni che richiedono la **convalida** presso l'**Ispettorato del Lavoro** per un supplemento di verifica (dimissioni in gravidanza; dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante i primi anni di vita del figlio; dimissioni della lavoratrice per matrimonio).

Il Collegato Lavoro 2025 ha introdotto la fattispecie delle dimissioni per **fatti concludenti**, secondo cui, in caso di **assenza ingiustificata** del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del dipendente, previa comunicazione da parte del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro, che può verificarne la veridicità.